



Bruxelles, 3 maggio 2016  
(OR. en)

8520/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0016 (COD)**

---

---

**CODEC 567  
TRANS 153  
PE 55**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio  
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA  
LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**  
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla  
sicurezza delle ferrovie (Rifusione)  
- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo  
Bruxelles, dal 27 al 28 aprile 2016

---

#### **I. VOTAZIONE**

Poiché non è stato adottato alcun emendamento, il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione del Consiglio in prima lettura.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

## **II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a), del TFUE.

Dopo la firma del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei Segretari generali delle due istituzioni, l'atto in questione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

## **Sicurezza delle ferrovie \*\*\*II**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10580/1/2015 – C8-0417/2015),
  - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dal Senato romeno e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013<sup>2</sup>,
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>3</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0031),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0056/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
  4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla relativa dichiarazione della Commissione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

---

<sup>1</sup> GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

<sup>2</sup> GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

<sup>3</sup> Testi approvati del 26.2.2014, P7\_TA(2014)0150.

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### Dichiarazione della Commissione sui documenti esplicativi

La Commissione ricorda che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto, nella dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 sui documenti esplicativi, che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale "devono essere chiare e precise" al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso in esame i documenti esplicativi avrebbero potuto essere utili a tal fine. La Commissione si rammarica che il testo finale non contenga disposizioni al riguardo.

---